



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Destinatari in allegato

Pratica N.:

Rif. Mittente:

OGGETTO: DISCARICA PER MATERIALI INERTI NEL COMUNE DI STABIO (CANTONE TICINO) - PROCEDURA DI VIA IN UN CONTESTO TRANSFRONTALIERO (CONVENZIONE DI ESPOO) – TRASMISSIONE OSSERVAZIONI.

Con comunicazione del 5 aprile 2016, acquisita agli atti della scrivente Direzione in data 19 aprile 2016, con prot. n. DVA-2016-0010535, il Dipartimento del Territorio della Repubblica e Cantone Ticino informava dell'intenzione di prendere una decisione concernente l'attività riportata in oggetto, suscettibile di provocare un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante.

Contestualmente, in accordo con l'art. 3 della Convenzione di Espoo, la Repubblica e Canton Ticino chiedeva alla scrivente di comunicare, entro il 30 aprile 2016, l'interesse a partecipare alla procedura di valutazione di impatto ambientale in contesto transfrontaliero per il progetto in oggetto.

In data 28 aprile 2016, con nota prot. DVA-2016-0011559, questo Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha manifestato alla Repubblica e Canton Ticino l'interesse a partecipare alla consultazione transfrontaliera sulla Valutazione di Impatto Ambientale del progetto in oggetto, come previsto dall'art. 3 della Convenzione di Espoo.

Facendo seguito alla notifica dell'avvio delle consultazioni transfrontaliere, da parte di Repubblica e Canton Ticino, questo Ministero ha dato ampio spazio sul suo sito istituzionale al fine di raccogliere le osservazioni sia del pubblico che delle Amministrazioni interessate.

A seguito dell'attivazione della procedura di consultazione transfrontaliera sulla Valutazione di Impatto Ambientale del progetto in oggetto, ai sensi dell'art. 3, comma 6 della Convenzione di Espoo, si trasmettono le osservazioni di questo Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Allegato 1), ove sono rappresentate le principali criticità emerse in merito a

Ufficio Mittente: DVA-D2-CC
Funzionario responsabile: Antonio Venditti
DVA-D2-CC-6918_2016-0019.docx

potenziali impatti ambientali transfrontalieri a seguito dell'analisi e delle valutazioni effettuate sulla documentazione fornita, corredate da proposte per le successive fasi procedurali finalizzate all'approvazione del progetto in oggetto.

Si trasmettono inoltre n. 4 osservazioni pervenute dalle seguenti Amministrazioni:

- Soprintendenza Archeologia della Lombardia (Allegato 2),
- Regione Lombardia (Allegato 3),
- Provincia di Varese (Allegato 4),
- Comune di Cantello (Allegato 5).

Tali osservazioni sono disponibili a partire dalla data odierna sul sito web di questo Ministero all'indirizzo: <http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1616/2716>.

Renato Grimaldi



Elenco indirizzi

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del Territorio
/ 6501 Bellinzona
dt-dir@ti.ch

e p.c. Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale
Direzione generale per l'Unione europea
- dgue.segreteria@cert.esteri.it

Ministero dei Beni Architettonici e Attività Culturali
e del Turismo
DG paesaggio, belle arti, architettura e arte
contemporanee
- mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it

Servizio III - Tutela e qualità del paesaggio
- mbac-dg-beap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

Consigliere Diplomatico
Dott. Stefano Marguccio
SEDE
/ ucd@minambiente.it

Regione Lombardia
D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile
U.O. Valutazione e autorizzazioni ambientali
- ambiente@pec.regione.lombardia.it

Provincia di Varese
Ufficio di Presidenza
- istituzionale@pec.provincia.va.it

Comune di Cantello
Area Urbanistica, Edilizia Privata e Territorio
comunedicantello@postecert.it

ALLEGATO 1

Osservazioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Premessa

Si premette che i progetti per la gestione dei rifiuti (es. discariche, impianti di trattamento), in base alla normativa nazionale sulla VIA (Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006) sono assoggettati a procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e/o di verifica di assoggettabilità alla VIA (cd. screening) di competenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Parimenti, poiché la pianificazione e la programmazione in materia di gestione dei rifiuti, fatti salvi i piani/programmi di livello nazionale, è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, le procedure di Valutazione Ambientale Strategica dei piani e programmi che afferiscono alla gestione dei rifiuti sono svolte dalle Regioni e dalle Province Autonome.

In base al quadro delle competenze sopra delineato, pur non rappresentando il Ministero dell'Ambiente autorità competente per le valutazioni ambientali (VIA e VAS) per i piani/programmi/progetti riguardanti la gestione dei rifiuti, in base all'analisi del Rapporto di Pianificazione e del Rapporto di Impatto Ambientale (RIA – 1^a fase) trasmessi dalle Autorità svizzere per la procedura di VIA in un contesto transfrontaliero relativa al progetto di ampliamento della discarica e realizzazione della limitrofa area per il riciclaggio ed il deposito provvisorio, si formulano le seguenti considerazioni ed osservazioni che attengono ad aspetti di carattere generale, rimandando ai pareri formulati dagli Enti Locali (Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comune di Cantello) per gli ulteriori aspetti di carattere puntuale e specifico.

Osservazioni e considerazioni

In primo luogo, si osserva che ai sensi della Convenzione di Espoo (art.1) l'espressione "attività prevista" indica *"ogni attività o rilevante modifica a un'attività soggetta a una decisione da parte un'Autorità competente secondo la procedura nazionale applicabile"*; nel medesimo articolo, l'espressione "impatto transfrontaliero" indica *ogni impatto, non esclusivamente un impatto di natura globale, entro i limiti di una zona che dipende dalla giurisdizione di una Parte, determinata da una attività proposta la cui origine fisica sia situata in tutto o in parte nella zona dipendente dalla giurisdizione di un'altra Parte.*

Si pone particolare attenzione al termine "attività", avente una propria definizione e richiamata altresì nella definizione di "impatto transfrontaliero". Tale termine, implica che l'attività debba essere considerata nella sua interezza che si sostanzia in una fase di realizzazione del progetto di ampliamento della discarica esistente (fase di cantiere) ed in una fase di esercizio della discarica realizzata, caratterizzata a sua volta da specifiche caratteristiche tecnico-operative e gestionali proprie delle attività svolte.

Si evidenzia che il RIA – 1^a fase non descrive le caratteristiche del progetto in fase di esercizio né valuta gli impatti sulle diverse matrici ambientali connessi a tale fase. Tali aspetti vengono rimandati al RIA di 2° fase, definito come *"...documentazione ambientale della domanda di costruzione sulla quale il Municipio baserà la sua decisione per l'EIA di 2° fase"*. Inoltre nel RIA – 1^a fase viene chiaramente esplicitato che *"...i provvedimenti ambientali che tipicamente appartengono al livello edilizio perché non necessitano di essere vincolate nel PUC sono demandate al RIA 2° fase (livello edilizio)"*.

Tale condizione limita fortemente gli elementi a disposizione per valutare compiutamente la significatività degli impatti ambientali transfrontalieri derivanti dall'attuazione del progetto, essendo questi solo parzialmente descritti ed analizzati nell'ambito del RIA – 1^a fase che limita, per

le motivazioni sopra richiamate, la valutazione degli impatti ambientali ad un livello di progettazione del tutto preliminare, adeguata più ad un atto di pianificazione che ad un progetto o attività, e comunque rimandando la valutazione degli impatti ambientali e le relative misure di mitigazione/compensazione per la fase di esercizio e di gestione degli impianti al RIA di 2^a fase (o RIA edilizio) in quanto connessi ad approfondimenti rinviati alle fasi successive della progettazione.

Ai sensi dell'art. 4 della Convenzione di Espoo, la documentazione sulla VIA che la "Parte di origine" deve fornire alla "Parte colpita" deve comprendere almeno le informazioni di cui all'Appendice II alla Convenzione di Espoo.

Sebbene nella documentazione fornita è più volte richiamato che *"Il grado di approfondimento RIA deve essere tale da permettere all'autorità decisionale – il Gran consiglio – di ponderare gli interessi in gioco e di accertare con cognizione di causa la conformità col diritto ambientale delle autorizzazioni richieste in questo stadio, ossia le modifiche pianificatorie e la domanda di dissodamento"*, si richiama la necessità di disporre di una base minima di informazioni, su cui poter effettuare compiute valutazioni sulla significatività dei potenziali effetti ambientali. Facendo riferimento alle informazioni previste nell'Appendice II, la documentazione fornita dalle Autorità svizzere appare carente rispetto ai seguenti aspetti:

- Appendice II, lettera b): descrizione delle alternative sia localizzative che tecnologiche, compresa l'opzione "zero": si riscontra che l'alternativa "zero" non risulta contemplata tra le alternative analizzate e che queste sono trattate esclusivamente dal punto di vista localizzativo e non per quanto riguarda la concezione del progetto e le tecnologie che verranno utilizzate per le fasi di esercizio e di gestione delle attività da porre in essere.
- Appendice II, lettera d): descrizione del potenziale impatto ambientale che può essere causato dall'attività prevista e dalle sue alternative e una stima della sua significatività. Si evidenzia la mancanza di valutazioni e stime dei potenziali impatti ambientali relativi alla fase di cantiere e di esercizio e delle possibili alternative (vedi punto precedente) che viene sostanzialmente rimandata agli approfondimenti che verranno svolti nel RIA – 2^a Fase (o RIA edilizio) e.
- Appendice II, lettera e): descrizione delle misure di mitigazione per la minimizzazione degli impatti ambientali pregiudizievoli. Si evidenzia la mancanza di definizione di misure di mitigazione per la fase di cantiere e di esercizio, che viene sostanzialmente rimandata agli approfondimenti che verranno svolti nel RIA – 2^a Fase (o RIA edilizio).
- Appendice II, lettera f): indicazione specifica dei metodi di previsione e delle ipotesi di base selezionate nonché dei dati ambientali pertinenti utilizzati. Si evidenzia la mancanza di specifiche indicazioni sui modelli utilizzati per la stima degli impatti ambientali sulla qualità dell'aria e sul clima acustico, sebbene raccomandati dal competente Ufficio federale dell'ambiente. In assenza di dettagli sulle caratteristiche dei modelli risulta difficile valutare l'affidabilità delle previsioni dei modelli stessi, che peraltro risultano comunque applicati limitatamente alla stima degli impatti indotti dal traffico veicolare e non riguardano le fasi di esercizio della discarica e dall'area di riciclaggio e deposito temporaneo (attività ordinarie di carico/scarico e operatività dei macchinari, frantoio e vagliatore);
- Appendice II, lettera h): uno schema di programmi di monitoraggio e di gestione, nonché eventuali piani per un'analisi successiva del progetto. La definizione di possibili misure di carattere gestionale, ivi incluse le misure di monitoraggio, sono rimandate ad approfondimenti da effettuare nella fase successiva (RIA – 2^a Fase) per le acque superficiali e sotterranee. Per le acque sotterranee si rimanda (Relazione idrogeologica allegata al RIA- 1^a fase) ad approfondimenti tecnici sulla situazione idrogeologica da effettuarsi nel corso delle successive fasi di progettazione.

Fatta salva la necessità di disporre di informazioni che soddisfino almeno i requisiti indicati dall'Appendice II alla Convenzione di Espoo, si evidenzia che l'approccio utilizzato nella VIA del progetto in questione da parte delle competenti Autorità svizzere, conformemente alle proprie disposizioni vigenti in materia di VIA, confrontato con il quadro di riferimento normativo comunitario e nazionale, risulta sensibilmente diverso sia in merito ai contenuti tecnici che alle modalità procedurali. In particolare, l'approccio utilizzato per la VIA e la relativa documentazione prodotta (Rapporto di Pianificazione e Rapporto di Impatto Ambientale, RIA – 1^a fase), confrontati con le finalità, la portata ed il livello di approfondimento previsto dalla direttiva comunitarie sulla Valutazione di Impatto Ambientale di progetti (direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE) nonché con quanto previsto dalla normativa nazionale di recepimento ed attuazione delle disposizioni comunitarie (Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006), risulta difficilmente correlabile ai contenuti minimi necessari ad effettuare una compiuta valutazione della sussistenza e significatività degli effetti ambientali connessi alla realizzazione e all'esercizio del progetto proposto, con particolare riguardo ai potenziali effetti sul territorio italiano.

Conclusioni

Le osservazioni sin qui esposte rappresentano il quadro di riferimento generale delle principali criticità riscontrate dalle Autorità italiane in base all'analisi della documentazione fornita dalle Autorità svizzere.

Tali criticità risultano peraltro richiamate anche nelle osservazioni pervenute da parte della Regione Lombardia, Provincia di Varese e Comune di Cantello, allegate alla presente, che approfondiscono aspetti specifici connessi ai potenziali impatti sulle diverse componenti ambientali, a cui si rimanda integralmente per le debite considerazioni e valutazioni.

Tenuto conto del complesso delle criticità riscontrate dai diversi soggetti che hanno formalmente formulato le proprie osservazioni mediante atti amministrativi espressi e motivati (pareri) e di quanto sin qui esposto, si ritiene che:

- la principale criticità riscontrata, come esplicitato nelle osservazioni e considerazioni sopra riportate e come formalmente espresso nella Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. 5322 del 20.6.2016, è rappresentata dalla carenza di elementi conoscitivi a disposizione delle Autorità italiane che non consente un' adeguata e compiuta valutazione dell'entità degli impatti di natura transfrontaliera che potrebbero insorgere a seguito della realizzazione del progetto di ampliamento della discarica per materiali inerti di Stabio – Tappa 3 e dell' area per il riciclaggio ed il deposito provvisorio;
- sia opportuno prendere in debita considerazione le osservazioni e le considerazioni delle Autorità italiane nell'ambito della fase di consultazione, ai fini della predisposizione della documentazione propedeutica all'espletamento della successiva fase procedurale (RIA - 2^a fase), in applicazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 1 della Convenzione di Espoo;
- sia opportuno richiedere alle Autorità svizzere l'applicazione delle disposizioni del comma 3 dell'art. 6 alla Convenzione di Espoo, e che pertanto sia avviata una nuova fase di consultazione, ai sensi dell'art. 3 della citata Convenzione, prima dell'emanazione della decisione finale (rilascio dell'autorizzazione a costruire coordinata con l' EIA edilizio - 2^a fase), motivata dalla carenza di informazioni attualmente disponibili in merito ai potenziali impatti ambientali, che non consente alle Autorità italiane, in questa fase del processo autorizzativo (RIA – 1^a fase), di valutarne compiutamente la significatività sul territorio nazionale.